

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

EROGAZIONI EMERGENZA COVID

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	EROGAZIONI EMERGENZA COVID (IN FAVORE STATO, REGIONI, ENTI LOCALI, ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ENTI RELIGIOSI)
Norma legislativa	Art. 66 DL 18/2020 - DM Lavoro 28.11.2019
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	30%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 72
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 72

QUESTO ONERE E' STATO DETRAIBILE PER IL SOLO ANNO 2020

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

L'art. **66 del cosiddetto Cura Italia** (DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020), ha introdotto delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

A costoro spetta una **detrazione dall'imposta lorda** ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%**, per un importo **non superiore a 30.000 euro**.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, ovvero:

sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione;

per un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;



qualora il valore della cessione, singolarmente considerata sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se dovuta, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '72'.

